

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE BASILICATA
Esito: SENTENZA
Numero: 21
Anno: 2019
Materia: CONTABILITÀ
Data pubblicazione: 20/05/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:21SGSEZ

Sent. n.21/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA Presidente
dr. Massimo GAGLIARDI Consigliere
dr. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.8471 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di BALDASSARRE Vincenzo, PADULA Vitantonio, LIOI Nicola, BONELLI Domenico e GRAVINO Michele rappresentati e difesi, per procura in calce alla memoria difensiva dagli avv.ti Sebastiano FLORA e Gerardo PEDOTA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Potenza alla piazza A. De Gasperi, n.27;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 aprile 2019, con l'assistenza del Segretario dott. Angela MICELE, il relatore Consigliere dott. Giuseppe TAGLIAMONTE, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Carlo PICUNO, nonché l'avv. Gerardo PEDOTA, i quali concludevano come da verbale di udienza.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 12 ottobre 2018, il Procuratore regionale conveniva in giudizio i signori Baldassarre Vincenzo, Padula Vitantonio, Lioi Nicola, Bonelli Domenico e Gravino Michele ritenendoli responsabili, nella qualità di amministratori in carica all'epoca dei fatti di causa, del danno di € 62.959,79 derivato dalla *"...illegittimità ed irragionevolezza di incarichi dirigenziali al dr. Rocco Coronato con attribuzione delle funzioni di Vice Segretario e di Responsabile del coordinamento intersettoriale e gestione dei servizi comunali..."*.

L'iniziativa recuperatoria erariale, intrapresa a seguito di documentata denuncia di cittadini del piccolo Comune lucano ed istruita da conferente attività investigativa della G.d.F., portava a sostegno delle proprie ragioni la seguente ricostruzione dei fatti.

Il Comune di San Chirico Nuovo, con Deliberazione di G.C. n.14 dell'11/5/2012, istituiva la figura del Vice Segretario Comunale, al fine di assicurare continuità di espletamento di compiti e funzioni in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare di sede, e prevedeva che il relativo incarico potesse essere conferito a personale inserito nell'Ufficio comune operante presso l'entità territoriale denominata "Area Programma

BASENTO-BRADANO-CAMASTRA" in applicazione delle rispettate modalità istitutive e partecipative previste dall'art.30 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali)

Con provvedimento sindacale n.2097 del 12/6/2012, e con successivi analoghi Decreti di identico contenuto modificativi del termine finale di volta in volta fissato, l'incarico "de quo" veniva conferito al dott. Rocco Coronato, Dirigente in servizio presso la predetta struttura territoriale comune, fino al 31/12/2014.

Con Deliberazione di Giunta Municipale n.83 del 24/10/2012 veniva poi disposta, ed approvata, l'utilizzazione del dott. Coronato presso gli Uffici del Comune, in applicazione delle modalità operative contemplate dal comma 557 dell'art.1 della legge n.311 del 2004.

Con provvedimento sindacale n.4991 del 31/12/2012, e fino al 31/12/2014 in forza di successivi atti di proroga, allo stesso dott. Coronato veniva affidata la responsabilità di un neo istituito Settore I -denominato "Coordinamento intersettoriale" e previamente "creato" con Deliberazione giuntale n.91 dell'11/12/2012 in aggiunta ai tre Settori già esistenti e determinativi dell'approvata articolazione dell'organizzazione degli Uffici- con compiti che attenevano alla gestione di servizi di pianificazione, coordinamento intersettoriale, valutazione, contrattazione sindacale, ed altri tutti dettagliatamente richiamati nella relativa tabella declaratoria delle competenze settoriali approvata con Deliberazione n.92 dello stesso 11/12/2012.

Parallelamente a siffatta operazione di conferimento di incarichi al dott. Coronato (Vice Segretario e Responsabile di Settore) il Comune provvedeva all'espletamento di una procedura concorsuale per la copertura di due posti di "Istruttore Direttivo" nei settori "Amministrativo" e "Finanziario Contabile" che lamentavano la mancanza di tali figure professionali: le operazioni concorsuali si concludevano il 26/11/2012 e le due vincitrici assumevano servizio con decorrenza dal successivo 1/12/2012.

Dopo poco più di due anni di piena operatività di tale strutturazione dell'organizzazione comunale, articolata, si ripete, in quattro macro settori, e comprensiva dei servizi apicali espletati dalle figure professionali di cui si è detto, inserite in forma "organica" (le due vincitrici del concorso preposte alla cura dei Settori II e III) e "aggiuntiva" (il dott. Coronato, destinatario dell'incarico di Vice Segretario e di Responsabile del Settore I) la Giunta Municipale, con Deliberazione n.23 del 3/3/2015, e sulla scorta di una rimeditata ponderazione dei compiti e delle competenze istituzionalmente rimesse al Comune in rapporto alle professionalità ivi di fatto operanti, e non necessitante dell'autonoma funzionalità di quel Settore I denominato "Coordinamento intersettoriale" per effetto della ritenuta opportuna conferibilità di quelle stesse funzioni ai Settori II e III, statuiva il ridimensionamento dell'organizzazione degli Uffici dell'Ente nella originaria tripartizione (Settore Amministrativo, Finanziario e Tecnico) con conseguente eliminazione del Settore I e naturale implementazione della piena funzione della Segreteria Comunale.

Nei descritti fondamentali passaggi amministrativi, qui esplicitati in forma sintetica, ma in citazione opportunamente inseriti nell'analitica rappresentazione dell'intero complesso delle scelte amministrative adottate nella preordinata volontà di assicurare all'Ente quella diversa e più articolata organizzazione funzionale ritenuta come maggiormente coerente con l'ottimale soddisfacimento delle esigenze dello stesso, il Procuratore di giustizia ravvisava l'intervenuta integrazione di un nocumento patrimoniale in danno del Comune, consistente nell'irragionevole ed ingiustificato esborso di denaro pubblico -*sub specie* di emolumenti stipendiali e rimborsi spese per

missioni riconosciuti e liquidati al dott. Coronato per complessivi € 62.959,79- in assenza di significativa o apprezzabile utilità.

Le ragioni di accusa formalizzate nel libello introduttivo del giudizio, come già prospettate in sede di ritualmente notificato "invito a dedurre *ex art.67 D.Lgs n.174/2016*" dell'11/6/2018 -privo di riscontro- assumevano come l'affidamento degli incarichi *de quibus* al dott. Coronato si ponesse in contrasto con le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie (art.39 L.449/1997, art.89 D.Lgs. n.267/2000, art.6 D.Lgs. n.165/2001, Reg. Org. Uffici e Servizi di cui alla Delibera G.C. n.80 del 23/12/2009) disciplinanti l'organizzazione, l'assunzione e l'utilizzazione di personale nella Pubblica Amministrazione, e che lo stesso, per come concretamente disposto, integrasse anche inescusabile violazione dei principi di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost., in quanto attuato in assenza di reali fabbisogni discendenti da carenze organizzative, smentite dalla copertura dei due posti di funzione direttiva nei Settori II e III, e, al contrario, in dispregio della vigente normativa "di contenimento e razionalizzazione" in materia di assunzioni e disciplina contrattuale del pubblico impiego, che avrebbe imposto al "diligente amministratore pubblico" maggiore e più accorta prudenza nella gestione della relativa spesa.

Di tale ritenuto dannoso esborso di denaro pubblico, concretamente avveratosi con l'emissione dei mandati di pagamento delle retribuzioni e dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute per il percorso dalla sede di residenza del dott. Coronato - Comune di Calvello - alla sede municipale di "assegnazione" - San Chirico Nuovo - venivano chiamati a rispondere, nella misura del 30% il primo e del rimanente 70% da dividersi in parti uguali i secondi, il Sindaco - Baldassarre Vincenzo - e gli Assessori componenti la Giunta Municipale - Lioi Nicola, Bonelli Domenico, Gravino Michele e Padula Vitantonio - contestandosi agli stessi di aver disposto, in grave inosservanza dei rispettivi obblighi di servizio, e con atti riconducibili alla competenza ad essi assegnata *ratione officii*, il conferimento degli incarichi in oggetto, l'istituzione del Settore I "Coordinamento Intersettoriale" nonché l'approvazione "dell'utilità" dell'utilizzazione del dott. Coronato negli anni 2012, 2013 e 2014.

Tutti i convenuti, costituitisi in giudizio per patrocinio degli avv.ti Gerardo Pedota e Sebastiano Flora, si curavano di contrastare l'intero editto accusatorio, evidenziando, nelle memoria difensiva depositata in data 15/3/2019, la piena legittimità delle scelte amministrative adottate, ritenute rispettose della lettera e della *ratio* di quella stessa normativa di settore invocata dall'Attore pubblico in chiave invece inibitoria dell'intrapresa condotta amministrativa, e con particolare riferimento alle modalità di formazione del rapporto di servizio, ponevano a specifica scriminante del proprio operato la valenza derogatoria della norma contenuta nell'art.1, c.557 della Legge n.311/2004, che consentiva l'utilizzazione di personale di altro Ente Pubblico (quale era da considerarsi l'"Area Programma Basento Bradano Camastra") previo conferente accordo, e stante, ovviamente, la sussistenza dell'esigenza di assicurare il dignitoso e regolare espletamento dei servizi pubblici essenziali, ritenuto fortemente compromesso dalla mancanza delle relative competenti professionalità, oltre che, come si è detto, dalle continue assenze dal lavoro per comprovati motivi di salute del Segretario Comunale titolare.

Ne derivava, sempre ad avviso della difesa, l'inesistenza di qualsivoglia profilo di danno erariale sofferto dal Comune, rivelandosi le somme corrisposte al dott. Coronato come meramente compensative di effettive utilità prestazionali recate in

favore dell'Ente, e corrispondenti ad una controprestazione retributiva determinata in misura perfino inferiore a quella che sarebbe stata corrisposta attraverso gli alternativi istituti della "compartecipazione finanziaria" o della "assegnazione a scavalco". E tanto anche in forza del fatto che le mansioni svolte, e documentate come tali, dal soggetto incaricato comprendevano tanto quelle relative alla funzione di Vicesegretario comunale che quelle afferenti al ruolo di Responsabile di Settore. Corollario subordinato alla postulata assenza di responsabilità amministrativa era, comunque, la necessaria valutazione *ex art. 1, c. bis, l. n. 20/94* dei vantaggi comunque conseguiti dal Comune di San Chirico Nuovo dalle effettive prestazioni lavorative rese dal dott. Coronato, sì come attestate nella documentazione riferita agli anni 2012, 2013 e 2014, e che, nell'intento difensivo, avrebbe condotto all'auspicata compensazione delle opposte ragioni di credito.

L'ultima deduzione difensiva formulava poi eccezione di intervenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato per le somme di cui alla Determina n.266 del 12/12/2012 per l'importo di € 9.706,99, pagata con mandato di pagamento n.704 del 13/12/2012, e quindi in data anteriore al quinquennio dell'invito a dedurre dell'11/6/2018.

Nel corso del dibattimento odierno, le parti, ulteriormente dispiegando e valorizzando le proprie rispettive ragioni di causa, ne confermavano contenuto ed opposte conclusioni.

DIRITTO

L'iniziativa risarcitoria intrapresa dal Procuratore regionale è volta a conseguire il ristoro del pregiudizio economico patito dall'Erario del Comune di San Chirico

Nuovo per effetto -giusta quanto "in parte qua" richiamato nella precedente narrativa- della irragionevole ed ingiustificata erogazione di compensi, a titolo di emolumenti stipendiali e rimborso spese di missione, in favore del dott. Rocco Coronato, funzionario in servizio presso la c.d. "Area Programma Basento Bradano Camastra", al quale erano stati conferiti, con diversi successivi provvedimenti sindacali e giuntali, le funzioni di Vice Segretario comunale e di Responsabile di Settore operativo all'uopo costituito, al fine di fronteggiare disfunzioni amministrative conseguenti a lamentate lacune organizzative generate da lunghi periodi di assenza del titolare della Segreteria comunale e da carenza di idonee professionalità compromettenti l'ordinato espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente.

L'atto di citazione, in forza della ritenuta insussistenza di alcuna plausibile ragione giustificativa degli incarichi "*de quibus*", reputa come ingiustamente dannosa la disposta erogazione dei suddetti compensi che, quantificati in € 62.959,79, vengono addebitati agli odierni convenuti Baldassarre Vincenzo, Lioi Nicola, Bonelli Domenico, Gravino Michele e Padula Vitantonio in quanto responsabili, nella qualità di Sindaco - il primo - e componenti della Giunta Municipale - i rimanenti quattro - del perfezionamento del conferimento dei relativi incarichi integrativi del rapporto di impiego temporaneo generatore del diritto alla controprestazione retributiva oggetto della odierna richiesta risarcitoria.

Le tesi utilizzate negli opposti scritti di causa a sostegno delle rispettive ragioni, pur soffermandosi sulla controversa legittima applicabilità degli istituti di ipotetico inquadramento degli incarichi conferiti, concentrano la propria forza argomentativa nella contrapposta affermazione di necessità - o di inutilità - delle scelte organizzative adottate al fine di garantire il richiamato assolvimento delle essenziali funzioni istituzionali.

Al Collegio si impone dunque il compito di verificare se, nell'arco temporale considerato (2012-2014) sussistevano, o meno, ragioni giustificative - *sub specie* di lacune

organizzative o "vuoti di organico" - idonee a consentire, in chiave di auspicata "buona amministrazione", le scelte oggetto di odierna contestazione. Siffatto metodo di giudizio, oltre che maggiormente rispondente al principio di "concretezza ed effettività" informante l'adottanda decisione, appare peraltro aderente all'oggetto valutativo che è "proprio" del processo di accertamento della responsabilità amministrativa, che non è costituito dalla verifica della legittimità dell'atto, quanto della illiceità, o dannosità, della condotta, della quale il primo, come è noto, ne può esprimere un sintomo o una manifestazione, ma non ne integra la sussistenza, rivelandosi quest'ultima integrata anche in presenza di provvedimenti amministrativi conformi al paradigma normativo ma affrancati da coerente funzionalità applicativa perché, come contestato in citazione, irragionevoli o inutilmente dispendiosi, e dunque pregiudizievoli dell'ordinata e sana gestione finanziaria.

Alla luce di quanto esposto, e sulla scorta dell'esame della produzione documentale acquisita al fascicolo di causa, il Collegio conviene parzialmente con quanto argomentato e sostenuto dal Procuratore circa la sostanziale "ultroneità" ed inutilità dei compiti e delle mansioni costituenti l'oggetto degli incarichi conferiti al dott. Coronato (Vice Segretario e Responsabile del Settore I), nonché (circa) l'irragionevole istituzione di un quarto Settore amministrativo-organizzativo (il Settore I denominato "Coordinamento intersettoriale") deputato all'espletamento di funzioni tanto ridondanti nella "declaratoria" quanto pletoriche e di scarsa o dubbia incisività nella sostanza.

Muovendo da quest'ultima scelta, con apprezzabile efficacia persuasiva l'atto di citazione dimostra ed evidenzia che i compiti rimessi alla cura del neo istituito Settore I (staff del Sindaco, coordinamento Settori II, III e IV, funzioni e servizi associati, relazioni interistituzionali, relazioni esterne, attivazione programmi complessi, pianificazione e sviluppo, cittadinanza europea, internazionalizzazione, sistemi informatici, relazioni sindacali, valutazione del personale e formazione delle risorse umane, controlli interni e controllo di gestione, articolazione organizzativa, programmi speciali e bandi europei, nazionali e regionali, servizi sociali e assistenziali, servizi sanitari delegati, albo digitale, trasparenza amministrativa e sport) apparivano privi di reale ed autonoma connotazione e concretezza se, ed in quanto, inseriti in una "macrostruttura" organizzativa palesemente sovradimensionata per un comune, come quello di San Chirico Nuovo, di ridotte dimensioni demografiche e territoriali (3.000 abitanti circa), e che gli stessi ben avrebbero potuto essere assolti dalle risorse presenti ed impiegate nei tradizionali Settori preposti alla gestione dell'Area Amministrativa, Finanziaria e Tecnica, come poi avveratosi nel 2015, quando, con Deliberazione di G.M. n.23 del 3/3/2015, l'articolazione delle competenze venne ridefinita nella originaria tripartizione settoriale.

Del resto, osserva il Collegio, la stessa dotazione organica del Comune, che all'atto dell'approvazione disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 26/7/2012 contemplava la vacanza dei due posti di Istruttore direttivo nei Settori Amministrativo e Finanziario, risultava dall'1/12/2012 pienamente coperta grazie alla disposta assunzione di 2 dipendenti vincitrici dei concorsi all'uopo prontamente banditi in data 6/8/2012. Dall'inizio del 2013, pertanto, tutti e tre i Settori "cardine" della struttura organizzativa comunale risultavano funzionanti nel rispetto delle previsioni della pianta organica approvata.

Ne deriva, a giudizio del Collegio, che la conservazione delle funzioni in capo al dott. Coronato quale Responsabile del Settore I, se poteva rinvenire nella insufficiente o incompleta dotazione organica dell'Ente una ragione di giustificazione,

piena in riferimento al 2012 e plausibile in riferimento al 2013 in accettabile condivisione dei necessari compiti di guida e di orientamento in favore delle neo assunte unità di personale, appare platealmente irragionevole per l'anno 2014: in tale contesto temporale, e a seguito di un anno di adeguata "istruzione professionale", il mantenimento di siffatto incarico, nell'acclarata coesistenza di idonee professionalità, si manifesta come affrancato dal doveroso rispetto delle regole di sana e razionale gestione delle risorse amministrative, delle cui pregiudizievoli conseguenze finanziarie, in termini di inutilità della correlata spesa retributiva, non possono che rispondere coloro che, in qualità di Amministratori, di tale scelta si resero responsabili, tardivamente pervenendo, come sopra si è detto, ad una ridefinizione di compiti e funzioni coerente con le reali esigenze dell'Ente.

Con riferimento, poi, all'incarico di Vice Segretario comunale, il Collegio, richiamato e ribadito quanto prima premesso in ordine al marginale rilievo dei discussi e dibattuti profili di mera legittimità dei provvedimenti di conferimento nella doverosa chiave di lettura accertativa della illiceità contestata alla condotta serbata in fattispecie dal Sindaco e dai componenti della Giunta, osserva che le assenze del Segretario titolare, a rimedio delle quali la difesa pretende di giustificare la disposta funzione vicariale, anche sostenendo la maggiore spesa che sarebbe occorsa in caso di temporanee assegnazioni "a scavalco" di altri

funzionari titolari di sede, sono state 218 nel 2012, 23 nel 2013 e 58 nel 2014.

In sostanza, dunque, i concreti e comprovati profili di emergenza funzionale, e le correlate esigenze di continuità dell'azione amministrativa garantite da tale figura professionale di rilievo, sono ravvisabili come sussistenti nel 2012, assumendo, invece, fragile consistenza e scarsa dignità scriminante per gli anni successivi, stante, anche e al contrario, la dirimente considerazione, peraltro avallata dalla richiamata Deliberazione n.23 del 2015, in punto di riconducibilità al bagaglio culturale e professionale delle unità direttive neo assunte dei compiti ordinariamente rimessi alla cura della Segreteria comunale.

In verità, il Collegio deve rilevare come negli anni 2013 e 2014, e tanto si evince proprio dai prospetti riepilogativi e descrittivi dell'attività di assistenza prestata dal dott.

Coronato in favore della Giunta Municipale rispetto al numero delle determinazioni dallo stesso adottate in veste di Responsabile di Settore, le mansioni oggetto del contestato incarico si siano progressivamente concentrate e definite nell'attività di gestione, con conseguente marginale rilievo dei profili assistenziali e/o consulenziali propri dell'Ufficio di Segreteria comunale.

Ne deriva, ai fini dello scrutinio rimesso a questo Giudice, la conferma delle argomentazioni valutative già svolte nella precedente fattispecie dell'incarico di responsabilità di settore, con la conseguente affermazione della utilità e della ragionevolezza dell'incarico in riferimento agli anni 2012 e 2013 e dell'opposto accertamento della irragionevolezza e della inutilità della correlata spesa, fondandosi siffatto giudizio, come in precedenza, non tanto sulla effettività delle prestazioni rese dal dott. Coronato, dal cui accertamento la difesa dei convenuti ne reclama la valutazione in termini di "*utiliter coeptum*", quanto nella loro sostanziale "inutilità duplicativa", potendo le stesse essere assicurate dalle unità

presenti nella pianta organica opportunamente definita nel rispetto delle previsioni consiliari programmatiche ed adeguatamente formata nel percorso di guida professionale che il Collegio ha riconosciuto come meritevole di considerazione "scriminante" per il 2013.

In ogni caso, e ferme le considerazioni ora svolte, il Collegio, nell'esaminare la relativa eccezione difensiva, rileva come il diritto al risarcimento per cui è causa risulta prescritto dell'importo di € 9.706,99 erogato con mandato di pagamento n.704 del 13/12/2012, nella cui emissione è fissato l'esordio del termine di prescrizione quinquennale consumatosi per effetto della inidoneità dell'invito a dedurre, notificato il 19/6/2018, ad interromperne il decorso.

Accertata nei termini che precedono la responsabilità degli amministratori che hanno prorogato l'incarico anche per l'anno 2014, il Collegio statuisce la condanna degli stessi al risarcimento in favore del Comune di San Chirico Nuovo delle somme liquidate ed erogate al dott. Rocco Coronato a titolo di retribuzione e rimborso spese per missioni in dipendenza del conferimento degli incarichi di Vice Segretario comunale e di Responsabile di Settore sì come espletati nel medesimo anno.

Tali spese, del complessivo importo di € 24.681,16, risultano essere state pagate con la seguente tempistica:

- mandato n.441 del 27/6/2014 di € 11.710,05 (competenze relative al 1° semestre 2014);

- mandati nn.865 del 9/12/2014 e 284 del 21/4/2015, dell'importo complessivo di € 12.971,11 (competenze relative al 2° semestre 2014).

- Essendo stati tali pagamenti effettuati in esecuzione dei provvedimenti

- amministrativi disponenti il conferimento, la proroga e/o la continuazione

- dell'incarico al dott. Coronato, il danno conseguentemente accertato va addebitato secondo i seguenti criteri:

- al Sindaco Baldassarre Vincenzo e agli Assessori Lioi Nicola e Bonelli

- Domenico va imputata la responsabilità per il danno relativo al 1° semestre, avendo

- questi adottato la delibera n.87 del 30/12/2013 che ha disposto l'incarico dall'1/1/2014 sino al 30/6/2014.

In ragione dell'indubbio maggior apporto causale del Sindaco Baldassarre, allo stesso va addebitato il 60% del predetto danno (€ 7.026,03), mentre agli assessori Lioi e Bonelli va addebitato il restante 40% da ripartirsi in parti uguali, con conseguente condanna di ciascuno al pagamento di € 2.342,01.

- al Sindaco Baldassarre Vincenzo e agli Assessori Gravino Michele e Lamarra Ilaria

- (quest'ultima, peraltro, non evocata in giudizio) va imputata la responsabilità per il danno relativo al 2° semestre, avendo gli stessi adottato la delibera n.39 del 27/6/2014 che ha disposto l'ulteriore proroga dell'incarico dal mese di luglio al mese di dicembre 2014.

In analogia applicazione del criterio di ripartizione utilizzato per il 1° semestre al Sindaco Baldassarre va addebitato il 60% del predetto danno (€ 7.782,67), mentre agli assessori Gravino e Lamarra (quest'ultima solo "virtualmente" condannata in ragione della mancata chiamata in giudizio della stessa, e giusta il disposto dell'art.83, co.2 del C.g.c.) va addebitato il restante 40% da ripartirsi in parti uguali, con conseguente condanna del solo assessore Gravino al pagamento di € 2.594,22.

Conclusivamente, il Sindaco Baldassarre Vincenzo viene condannato al risarcimento del danno in favore del Comune di San Chirico Nuovo nella misura di € 14.808,70; gli assessori Lioi Nicola e Bonelli Domenico vengono condannati al risarcimento nella misura di € 2.342,01 ciascuno; l'assessore Gravino Michele viene condannato al risarcimento nella misura di € 2,594,22.

Sulle somme oggetto di condanna sono da calcolarsi la rivalutazione monetaria, da definirsi dalla data di emissione dei singoli mandati di pagamento fino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali, da computarsi dalla data della stessa sentenza

fino al soddisfacimento.

Infine, il Collegio pronuncia l'assoluzione del convenuto Padula Vitantonio, non avendo questi partecipato all'adozione delle delibere che hanno disposto l'incarico per l'anno 2014, ma solo a quelle che disposero il conferimento degli incarichi *de quibus* riferiti agli anni precedenti, e dal Collegio ritenute non pregiudizievoli giusta quanto in precedenza motivato. Ne deriva la conseguente liquidazione a carico dell'Amministrazione, degli onorari e dei diritti spettanti al proprio difensore, nella misura indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del Codice di Giustizia Contabile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo quanto indicato in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, così decide:

a) dichiara prescritto il diritto al risarcimento dell'importo di € 9.706,99 per l'annualità 2012;

b) condanna BALDASSARRE Vincenzo, LIOI Nicola, BONELLI Domenico e GRAVINO Michele a risarcire il danno in favore del Comune di San Chirico Nuovo nelle seguenti misure:

BALDASSARRE Vincenzo € 14.808,70;

LIOI Nicola € 2.342,01;

BONELLI Domenico € 2.342,01;

GRAVINO Michele € 2.594,22;

sulle somme oggetto di condanna sono da calcolarsi la rivalutazione monetaria, da definirsi dalla data di emissione dei singoli mandati di pagamento fino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali, da computarsi dalla data della stessa sentenza fino al soddisfacimento;

c) assolve PADULA Vitantonio in ordine ai fatti contestati con l'atto di citazione;

d) liquida il compenso spettante agli avv.ti Sebastiano FLORA e Gerardo PEDOTA – difensori costituiti del convenuto PADULA Vitantonio - ai sensi dell'art. 31, 2° comma del Codice di Giustizia Contabile ed in osservanza alle disposizioni recate dal D.M.

10.3.2014 n.55, sulla base del valore della causa e dell'effettiva attività defensionale svolta, nella misura di € 1.540,00 (millecinquecentoquaranta/00) - di cui € 1.339,00 (milletrecentotrentanove/00) + IVA e CPA a titolo di compenso ed € 201,00 (duecentouno/00) a titolo di rimborso spese forfettarie;

e) condanna, altresì, BALDASSARRE Vincenzo, LIOI Nicola, BONELLI Domenico e GRAVINO Michele al pagamento delle spese di giustizia che sino all'originale della presente sentenza vengono liquidate nella misura di € 1.347,40 = (milletrecentoquarantasette/40).

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2019.

L'estensore

Il Presidente

f.to (Giuseppe TAGLIAMONTE)

f.to (Vincenzo Maria PERGOLA)

Depositata in Segreteria il 20 maggio 2019

Il Segretario del Collegio

f.to dott. Angela MICELE

◆ EMBED Word.Picture.8 ◆◆◆